

Insegnare all'aria aperta: basi legali



*Questa scheda informativa intende aiutare gli insegnanti¹ e gli educatori ambientali a rispondere alla domanda: «**Quali condizioni e quali basi legali devono essere rispettate quando insegno all'aperto?**»*

La scheda ha uno scopo puramente informativo. Essa fa riferimento a esempi di basi legali cantonali e alla letteratura specialistica. In ogni caso, rimangono determinanti le disposizioni vigenti nel Cantone in cui si opera, nonché la propria valutazione delle responsabilità e dei doveri che ne derivano.

L'insegnante, rispettivamente l'istituto scolastico, ha un dovere di custodia nei confronti degli allievi. Ne conseguono obblighi di diligenza e la necessità di adottare misure di sicurezza adeguate. L'insegnamento all'aperto richiede, come altre attività particolari (p.es. gite scolastiche, escursioni in bicicletta) oppure determinate discipline e modalità didattiche (ad esempio attività manuali o insegnamento per progetti), una maggiore attenzione, poiché può comportare rischi più elevati.

L'insegnante è tenuto ad adottare tutte le misure ragionevolmente esigibili e dettate dal buon senso, compresa un'adeguata preparazione e pianificazione, per garantire la sicurezza degli allievi ed evitare i rischi prevedibili e riconoscibili. Non è tuttavia necessario prevedere o eliminare ogni possibile fonte di pericolo.

Nell'insegnamento all'aria aperta, ci si trova a operare un delicato equilibrio tra le esigenze di sicurezza (evitare i rischi) e le considerazioni pedagogiche (accettazione di determinati rischi per favorire i processi di apprendimento). In questo contesto, spetta all'insegnante valutare la situazione sulla base delle proprie competenze professionali e della propria esperienza, ponderando attentamente i rischi e i benefici delle attività proposte.

In caso di sinistro, la responsabilità è generalmente del Comune scolastico purché non si tratti di negligenza grave o di atti intenzionali. Ciò vale anche quando mandatarî esterni svolgono compiti di competenza della scuola. L'insegnante può quindi essere chiamato a rispondere personalmente unicamente se viene dimostrata una sua grave colpa propria, in particolare una violazione dell'obbligo di diligenza, una grave negligenza o un comportamento intenzionale e volontariamente dannoso.

Per le lezioni svolte nel bosco, è consigliabile richiedere un'autorizzazione prevista dalla legislazione forestale, nella quale siano definite in modo chiaro le responsabilità delle parti coinvolte.

¹ Al fine di semplificare la lettura è stato utilizzato il maschile inclusivo per indicare persone di qualunque genere.

Obbligo di custodia, dovere di diligenza e responsabilità

1. Ogni azione umana comporta dei rischi. Anche le misure di precauzionali più sofisticate non possono eliminarli completamente. La prudenza è una virtù, la paura del rischio non lo è. Gli allievi vengono privati della possibilità di vivere esperienze didattiche preziose, se si evitano tutte le attività scolastiche che presentano anche solo un minimo rischio.
Tuttavia, è responsabilità dell'insegnante valutare attentamente i rischi e adottare le misure conseguenti più appropriate. **L'insegnante deve fare tutto ciò che è ragionevole (ma solo ciò che è ragionevole, poiché non si può pretendere l'impossibile) per proteggere gli allievi e sé stesso dal pericolo.**²
2. **L'obbligo contrattuale di custodia** nei confronti dei bambini e dei loro genitori è al centro della responsabilità dell'insegnante (o del suo datore di lavoro/istituto scolastico in caso di attività lavorativa dipendente). Durante l'orario scolastico, l'insegnante è tenuto a esercitare una responsabilità estesa di sorveglianza e rispettare i propri obblighi di diligenza nei confronti degli allievi.
3. **Attività speciali** (gite scolastiche, campi e giornate sportive, escursioni in bicicletta, spostamenti in bicicletta per recarsi in piscina, ecc.) e **alcune discipline** (educazione fisica, nuoto, attività manuali, ecc.) comportano un potenziale di rischio più elevato. **È quindi necessaria una particolare attenzione durante il loro svolgimento.**

Possono risultare determinanti diversi fattori, tra cui: la natura dell'evento di attività, l'età degli allievi, la loro capacità, il grado di comprensione e la condizione fisica, i requisiti di sicurezza contenuti nel materiale didattico, le competenze dell'insegnante, la presenza di un numero adeguato di accompagnatori e un'informazione tempestiva dei genitori.

Un'attenta valutazione dei rischi è necessaria anche per le nuove forme di insegnamento aperto (l'insegnamento per progetti, l'insegnamento all'aria aperta, ecc.). È importante fornire istruzioni adeguate all'età e alla fase di sviluppo degli allievi. Infine, i luoghi di apprendimento situati al di fuori dell'area scolastica devono essere conosciuti adeguatamente agli insegnanti, compreso il percorso per raggiungerli: è quindi raccomandato effettuare un sopralluogo.

4. Dal dovere di custodia derivano **obblighi concreti di diligenza, in particolare di misure di sicurezza** che rientrano nella responsabilità dell'insegnante:
 - a. Scegliere un **percorso sicuro** per raggiungere il luogo di apprendimento all'aperto e per rientrare.
 - b. Accertarsi che il **luogo scelto per l'apprendimento** all'aperto, dove gli allievi trascorrono del tempo e imparano, **sia generalmente privo di pericoli particolari**. A tal fine, per la scelta di un luogo nel bosco, è opportuno consultare il forestale circondariale di riferimento.

² A titolo d'esempio: Ufficio della scuola pubblica del Canton Turgovia - Questioni concernenti la responsabilità: <https://av.tg.ch/themen/haftungsfragen.html/13351> (data di consultazione 17.07.2026; pagina disponibile unicamente in lingua tedesca)

- c. **Garantire una sorveglianza costante degli allievi;** ciò non è possibile senza accompagnatrici e accompagnatori, ad esempio nel caso in cui un bambino si allontani dal gruppo improvvisamente. Le accompagnatrici e gli accompagnatori devono essere scelti con cura, istruiti e supervisionati.
- d. **Essere in grado di garantire un'adeguata assistenza in caso di emergenza** (kit di pronto soccorso, telefono cellulare con numeri d'emergenza memorizzati, ecc.).
- e. **Essere a conoscenza delle caratteristiche specifiche dei singoli bambini** del gruppo (p. es. difficoltà comportamentali, bisogni specifici, condizioni di salute particolari, ecc.).
- f. Essere consapevole delle proprie competenze e dei propri limiti e saperli valutare correttamente.

5. Inoltre, l'insegnante assume le seguenti responsabilità e adotta le opportune misure:

- a. Il docente deve esercitare il grado di diligenza che ci si può attendere in base alle sue conoscenze e competenze, comprese quelle acquisite attraverso la formazione di base. L'adempimento dell'obbligo di diligenza viene valutato in particolare sulla base dei seguenti criteri:
 - l'insegnante avrebbe potuto prevedere e prevenire l'incidente? (Una mancata diligenza sussiste solo se l'infortunio era evitabile, ad esempio adeguando il programma in seguito a un improvviso cambiamento delle condizioni meteorologiche);
 - l'insegnante ha assunto un rischio non consentito? (Il rischio deve essere riconoscibile e giustificato dall'importanza dell'obiettivo didattico o dal beneficio sociale dell'attività svolta).
- b. Documentare per iscritto le misure di sicurezza: **è opportuno documentare per iscritto le misure di sicurezza adottate durante la pianificazione delle lezioni.**
- c. In generale: la responsabilità individuale (la colpa) dell'insegnante non riveste alcun ruolo nel risarcimento di un danno nell'ambito del diritto della responsabilità civile, **in quanto vige di norma la responsabilità causale dell'istituto scolastico.** Tuttavia, se il danno si verifica a causa di un comportamento **intenzionale o di grave negligenza** da parte di un insegnante, l'istituto scolastico (o la compagnia assicurativa che ha risarcito il danno) può rivalersi nei suoi confronti mediante un'azione di regresso. Sebbene l'insegnante non debba confrontarsi direttamente con la parte lesa, potrebbe a determinate condizioni dover rispondere all'assicurazione di responsabilità civile dell'istituto scolastico. In caso di negligenza lieve, l'insegnante non deve temere particolari conseguenze in termini di responsabilità.
- d. **Negligenza lieve:** nella stragrande maggioranza dei casi di danno in ambito scolastico, quando viene accertata una colpa, essa è riconducibile a una negligenza lieve, vale a dire a un comportamento **involontario e non intenzionale.** Una negligenza lieve o di media gravità non giustifica pertanto né una responsabilità personale né un'azione di regresso. Si parla di negligenza semplice quando si tratta di errori che chiunque potrebbe commettere, ad esempio quando una persona non agisce, in un momento decisivo, nel modo in cui avrebbe dovuto agire. **Solo la colpa grave è rilevante,** ad

esempio, quando **non vengono rispettati gli obblighi di diligenza più elementari**.

- e. **Negligenza grave, comportamento intenzionale:** le disposizioni applicabili in materia di responsabilità civile consentono l'azione di regresso solo in caso di **negligenza grave** o di **comportamento intenzionale**. Un reato è commesso intenzionalmente da chi è colpevole delle proprie azioni intende effettivamente compierle. Un danno subito da un allievo a causa di una negligenza grave o di un comportamento intenzionale non è giustificabile. Si configura una **colpa grave** quando una persona commette un errore che non dovrebbe verificarsi. Presuppone un comportamento tale da suscitare la domanda: «Come si è potuto agire in questo modo?!» Esempio: come ci si è potuti recare nel bosco o in piscina da soli con bambini così piccoli, che necessitano di una supervisione costante? Di solito, le violazioni dell'obbligo di diligenza possono normalmente essere evitate adottando semplici misure preventive (vedi sopra).³
- f. **Copertura assicurativa a tutela giuridica degli insegnanti e delle altre persone che operano per conto di un istituto scolastico:** non è generalmente necessario che gli insegnanti disponga di una propria assicurazione di responsabilità civile professionale. Un'assicurazione di protezione giuridica può tuttavia risultare utile, poiché sussiste sempre il rischio che, in caso di sinistro, la responsabilità dell'insegnante venga chiarita nel contesto di un procedimento penale o che l'insegnante debba difendersi da una richiesta di regresso.

Responsabilità degli istituti scolastici, delle scuole private e degli educatori ambientali

- Gli istituti scolastici sono soggetti alla legislazione cantonale in materia di responsabilità. Se il danno è riconducibile al comportamento di un insegnante o di un'altra persona che opera al servizio dell'istituto scolastico nell'esercizio delle funzioni affidatele, **la responsabilità incombe, in linea di principio, all'istituto scolastico stesso**.
Non è rilevante che la persona interessata sia formalmente legata all'istituto scolastico da un rapporto di lavoro né che svolga la propria attività a tempo pieno o a titolo accessorio. **L'unico fattore decisivo è che svolga un compito che la scuola è tenuta a svolgere in virtù della legge** (ad esempio l'insegnamento, un'uscita didattica nell'ambito delle lezioni scolastiche, un campi scolastico, ecc.).
- Se un insegnante o un'altra persona al servizio dell'istituto scolastico provoca un danno nell'esercizio delle sue funzioni, **la parte lesa non può avanzare una richiesta di risarcimento direttamente nei confronti dell'insegnante o di tale collaboratore**. La richiesta di risarcimento dei danni deve essere avanzata nei confronti dell'istituto scolastico (più precisamente della sua assicurazione di responsabilità civile). È compito dell'istituto scolastico respingere eventuali pretese risarcitorie infondate. Ciò può anche comportare la concessione di assistenza giuridica

³ Marlies Stopper: Haftung im Kindergarten (illustriert am Beispiel Waldkindergarten). 23.3.2002.
<http://www.stopper.ch/Texte%20Forum/Haftung%20im%20Kindergarten.pdf> (data di consultazione 17.07.2026)

a un insegnante che sia stato ritenuto ingiustamente responsabile di un danno.

- **Per le scuole private o gli educatori ambientali che esercitano un'attività indipendente, si raccomanda di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile con una copertura di almeno 5 milioni di franchi.** La polizza dovrebbe menzionare esplicitamente le attività svolte dalla scuola privata o dell'educatore ambientale.
- Per i gruppi di gioco o di scuola nel bosco, così come altri gruppi che svolgono attività nel bosco (ad esempio nell'ambito dell'insegnamento all'aria aperta), necessitano generalmente di un'**autorizzazione ai sensi del diritto forestale** (un nido d'aquila, per esempio, è infatti generalmente considerato una piccola installazione non forestale). L'ottenimento di tale autorizzazione costituisce inoltre un'opportunità per definire chiaramente le responsabilità (ad esempio in relazione alla proprietà delle strutture e del terreno) e per coinvolgere il Comune competente del territorio. Si raccomanda pertanto che sia **l'istituto scolastico, in quanto tale**, a richiedere l'autorizzazione necessaria per lo svolgimento delle attività didattiche all'aperto.⁴
- In sintesi
 - a. **Se le lezioni si svolgono al di fuori del consueto e sicuro perimetro scolastico, rientra nel generale obbligo di diligenza tenere conto delle peculiarità di questa forma di insegnamento adottando misure di sicurezza supplementari** (cfr. obblighi di diligenza, punto 4, lett. a-f). Il mancato rispetto di tali obblighi può comportare conseguenze sotto il profilo della responsabilità. In caso di danno causato da negligenza grave o comportamento intenzionale, è possibile esercitare un'azione di regresso nei confronti della persona responsabile.
 - b. **L'assenza di un accompagnatore può costituire un elemento di rischio sotto il profilo della responsabilità, poiché, in caso di danno, potrebbe esporre l'insegnante o l'autorità scolastica a un'azione di regresso.**
 - c. **Buon senso e falsa sicurezza:** il regime di responsabilità si applica, in linea di principio, a tutte le attività svolte nell'ambito scolastico. Sarebbe ingannevole credere di poter escludere il rischio di responsabilità o di un'azione di regresso dando alla lezione in questione una descrizione diversa, p. es. «passeggiata nel bosco» anziché «scuola dell'infanzia nel bosco» o «insegnamento all'aria aperta». In presenza di un caso di responsabilità civile, viene sempre esaminata la situazione concreta, ossia le circostanze specifiche in cui si è verificato il tutto. L'accertamento mira a stabilire se l'insegnante responsabile abbia adempiuto a tutti gli obblighi di diligenza richiesta. Come già menzionato, questi obblighi comprendono l'adozione di misure di sicurezza adeguate all'età dei bambini, alla composizione del gruppo, al livello di insegnamento e alle altre caratteristiche rilevanti della situazione.

Esempio: se un allievo con particolari difficoltà comportamentali si allontana dal gruppo a causa della sua nota iperattività e provoca un incidente, sarà irrilevante stabilire se il fatto sia avvenuto durante il tragitto verso il bosco o durante una passeggiata, così come sarà

⁴ Quale paragone cantonale citiamo i promemoria pubblicati dall'Ufficio forestale dei due semicantoni di Basilea: «Wer ist für die Sicherheit von Waldbäumen verantwortlich?», sowie «Mit der Gruppe in den Wald (Schulklasse, Kita, Pfadi etc.)», entrambi consultabili al sito: [Merk- und Infoblätter, Gesuche/Formulare - Kanton Basel-Landschaft](#) (data di consultazione: 17.06.2026)

secondario verificare la presenza o meno di accompagnatori. La domanda determinante sarà piuttosto: per quale motivo l'insegnante non aveva adottato le misure necessarie per assicurare una sorveglianza adeguata di quell'allievo, ad esempio tenendolo per mano?

Per un approfondimento delle basi giuridiche, si raccomanda la consultazione delle seguenti pubblicazioni:

- LCH - Associazione mantello degli insegnanti svizzeri (2021). Responsabilità giuridica delle e degli insegnanti durante l'esercizio della professione. Una guida per le e gli insegnanti sugli aspetti del diritto penale, della responsabilità civile e del diritto personale. Si tratta di un promemoria molto esaustivo dal punto di vista giuridico, ma purtroppo è disponibile solo a pagamento: [Rechtliche Verantwortlichkeit von Lehrpersonen – Webshop – LCH](#) (disponibile in lingua tedesca, data di consultazione: 17.07.2026)
- **UFSP (Ufficio federale dello sport) / Gioventù+Sport (2023).** *Sicurezza: download delle schede informative «Sport di campo/trekking - Requisiti di sicurezza negli ambiti montagna, sport invernali e attività acquatiche», «Scheda d'emergenza G+S» e «Fattore umano - Muoversi in sicurezza».* [Sicurezza nello Sport di campo/Trekking](#) (data di consultazione: 17.07.2026)
- **UFSP (Ufficio federale dello sport) / Gioventù+Sport (2018).** *3x3 Sport di montagna* - un ausilio alla pianificazione pratico e schematico per campi ed escursioni. Disponibile tramite ricerca online con il termine «**3x3 Sport di montagna**». (data di consultazione: 17.07.2026).
- okaj (2017): Manuale giuridico «Alles was Recht ist» (n.d.t. «Tutto ciò che è legale», pubblicazione disponibile unicamente in lingua tedesca): un aiuto per orientarsi nella giungla legale. 4ª edizione - una guida dettagliata per operatori/trici giovanili, insegnanti, genitori e giovani, a pagamento: <https://www.okaj.ch/angebote/dienstleistungen/publikationen/rechtshandbuch-alles-was-recht-ist> (data di consultazione: 17.07.2026)
- Se pertinenti: linee guida della [Società Svizzera di Salvataggio \(SSS\)](#) dell'[Ufficio prevenzione infortuni \(upi\)](#), del [Club alpino svizzero \(CAS\)](#), dell'[Associazione Gioventù+Sport \(G+S\)](#) o della [Federazione Internazionale Sci \(FIS\)](#).